



CONFINDUSTRIA FIRENZE

**REGOLAMENTO  
SEZIONI  
TERRITORIALI**

# INDICE

ART. 1	Costituzione	pag.3
ART. 2	Scopi	pag.3
ART. 3	Iscrizione	pag.3
ART. 4	Composizione	pag.3
ART. 5	Organi della Sezione	pag.3
ART. 6	Eleggibilità alle cariche sociali nella Sezione	pag.3
ART. 7	Durata e requisiti delle cariche sociali nella Sezione	pag.4
ART. 8	Assemblea	pag.4
ART. 9	Convocazione- Costituzione- Deliberazioni	pag.4
ART. 10	Presidente	pag.5
ART. 11	Vice Presidenti	pag.5
ART. 12	Consiglio Direttivo	pag.5
ART. 13	Riunioni del Consiglio	pag.6
ART. 14	Delegato per la Piccola Industria	pag.6
ART. 15	Segreteria	pag.6
ART. 16	Forum delle Territoriali	pag.7
ART. 17	Norma di chiusura	pag.7

## **ART. 1**

### **Costituzione**

Sono costituite nell'ambito dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze (di seguito Confindustria Firenze) le Sezioni Territoriali ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6 dello Statuto sociale. L'istituzione e la modifica delle Sezioni e la definizione dei relativi ambiti sono deliberate dalla Giunta dell'Associazione.

Il presente regolamento, predisposto in conformità allo Statuto sociale di Confindustria Firenze ed approvato dalla Giunta dell'Associazione, disciplina il funzionamento delle Sezioni territoriali.

## **ART. 2**

### **Scopi**

Alle Sezioni Territoriali, nel quadro dei fini statuari e delle politiche generali dell'Associazione, nonché degli indirizzi della Giunta e del Consiglio Direttivo, relativamente alla specificità del territorio di competenza, sono affidate funzioni di relazioni istituzionali nei confronti degli Enti locali e di sviluppo associativo.

In particolare, le Sezioni Territoriali:

- svolgono la loro attività secondo gli indirizzi generali dell'Associazione;
- eleggono i componenti del proprio Consiglio Direttivo;
- esaminano i problemi del territorio della propria Sezione avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti;
- elaborano idonee soluzioni a tali problemi e le propongono ai competenti organi dell'Associazione;
- individuano iniziative dirette ad attirare l'attenzione sui problemi del proprio territorio proponendone l'attuazione ai competenti organi dell'Associazione;
- promuovono azioni di sensibilizzazione degli Enti locali e dell'opinione pubblica locale sulle infrastrutture di interesse generale, indicate dai competenti organi dell'Associazione che saranno localizzate nel territorio della Sezione.

## **ART. 3**

### **Iscrizione**

All'atto di adesione all'Associazione, le imprese sono iscritte dal Consiglio Direttivo alla relativa Sezione territoriale in base al territorio nel quale hanno la propria localizzazione principale. Le imprese che abbiano più localizzazioni sono iscritte contemporaneamente nelle Sezioni territoriali corrispondenti. Le imprese iscritte in più Sezioni territoriali esercitano il diritto di voto in ciascuna della Sezioni nelle quali sono iscritte.

## **ART. 4**

### **Composizione**

La Sezione Territoriale è composta da tutte le imprese associate che abbiano la propria localizzazione nel territorio della Sezione e iscritte con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

## **ART. 5**

### **Organi della Sezione**

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo della Sezione
- c) il Presidente

## **ART. 6**

### **Eleggibilità alle cariche sociali nella Sezione**

Sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione i rappresentanti delle imprese (di cui all'art. 22.1 dello Statuto sociale) iscritte alla relativa Sezione Territoriale, secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

**ART. 7**  
**Durata e requisiti delle cariche sociali nella Sezione**

Tutte le cariche della Sezione sono gratuite e sono riservate ai soci dell'Associazione.

La durata delle cariche della Sezione è la seguente:

- a) il Presidente dura in carica un biennio e può essere rieletto per il biennio successivo (con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento), nonché ogni qualvolta siano decorsi almeno due bienni consecutivi dall'ultimo mandato;
- b) i Vice Presidente, laddove eletti, durano in carica un biennio e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un biennio. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore;
- c) i membri elettivi del Consiglio Direttivo durano in carica un biennio e sono rieleggibili;
- d) la durata in carica del Delegato per la Piccola Industria è disciplinata dal Regolamento del Comitato per la Piccola Industria.

Determinano l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica associativa di Sezione, i casi previsti dall'art. 22.2 dello Statuto sociale dell'Associazione.

Non sono rieleggibili per un successivo biennio i componenti che non intervengano alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione per quattro volte consecutive.

**ART. 8**  
**Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci della Sezione Territoriale in regola con il versamento dei contributi associativi.

Spetta all'Assemblea:

1) eleggere ogni biennio, entro la data dell'Assemblea degli anni pari:

- a) il Presidente della Sezione
- b) i Vice Presidenti eventualmente proposti dal Presidente
- c) il Consiglio Direttivo della Sezione, determinandone preventivamente il numero di componenti
- d) il Delegato per la Piccola Industria

2) determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione.

**ART. 9**  
**Convocazione- Costituzione- Deliberazioni**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero, ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei soci della Sezione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso spedito anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e inviato contestualmente per conoscenza al Presidente dell'Associazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione ed è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi senza tener conto delle schede bianche e degli astenuti..

Ogni socio ha diritto all'attribuzione dei voti secondo le regole stabilite dall'art. 13 dello Statuto sociale.

È ammessa la facoltà di delega ad altro socio. Ciascun socio non può avere più di una delega.

Le votazioni sono espresse, di norma, in forma palese. Per le nomine e per le deliberazioni relative a persone si procede necessariamente mediante scrutinio segreto.

## **ART. 10** **Presidente**

### **10.1 – Elezione primo biennio**

Almeno 60 giorni prima della scadenza del suo mandato, il Presidente della Sezione, con il parere favorevole del Presidente dell'Associazione, formula una lista di non più di cinque imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. Il Consiglio Direttivo della Sezione elegge la commissione di designazione composta da tre membri scelti tra gli imprenditori indicati nella lista.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente della Sezione, la Commissione di designazione è nominata dal Consiglio Direttivo della Sezione.

I membri della Commissione di designazione non sono eleggibili alla carica di Presidente di Sezione Territoriale.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione dei componenti della Sezione allo scopo di sottoporre all'Assemblea una o più indicazioni di candidati alla Presidenza.

### **10.2 – Conferma/elezione secondo biennio**

Al termine del primo biennio, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo della Sezione dovrà verificare la disponibilità del Presidente alla rielezione per il secondo biennio; in tal caso non si costituirà la Commissione di designazione di cui ai commi precedenti: l'Assemblea della Sezione delibererà il rinnovo della carica per il secondo biennio. Qualora l'Assemblea non deliberi il rinnovo, si avvieranno le procedure di elezione previste per la prima nomina.

### **10.3 - Il Presidente:**

- a) convoca e presiede l'Assemblea;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo della Sezione;
- c) può proporre all'Assemblea fino a due Vice Presidenti;
- d) vigila sull'andamento e sull'attività del Consiglio Direttivo, curando anche che gli organi dell'Associazione vengano tempestivamente informati delle iniziative, decisioni e problemi riguardanti la Sezione Territoriale;
- e) fa parte del Consiglio Direttivo e della Giunta dell'Associazione ed è tenuto ad intervenire ai lavori della stesso con regolarità;
- f) indica ogni biennio due delegati della Sezione in Giunta, i quali partecipano ai lavori della stessa senza diritto di voto, come previsto dall'art. 15.1 lett. c) dello Statuto sociale;
- g) il Presidente predispose un programma che viene approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale e successivamente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- h) nell'ambito degli indirizzi della Giunta e del Consiglio Direttivo, su delega del Presidente dell'Associazione, esercita funzioni di relazioni istituzionali nei confronti degli Enti locali.

La carica di Presidente della Sezione territoriale è incompatibile con quelle di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione e di Presidente di Sezione merceologica.

## **ART. 11** **Vice Presidenti**

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea, su eventuale proposta del Presidente, con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento.

I Vice Presidenti della Sezione:

- affiancano il Presidente e collaborano nell'esercizio delle sue funzioni;
- fanno parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

## **ART. 12** **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Past President, dagli eventuali Vice Presidenti e da un minimo di 5 fino ad un massimo di 20 membri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il delegato del Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'art. 23.3 dello Statuto sociale.

Per l'elezione dei membri del Consiglio, il Presidente della Sezione invia una lettera (anche a mezzo fax o posta elettronica) ai titolari delle imprese associate del territorio, per richiedere la eventuale disponibilità alla candidatura.

Le candidature pervenute sono portate in votazione in Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) curare il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente regolamento, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea, e nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto sociale dell'Associazione e dal presente regolamento;
- 2) costituire eventuali gruppi di lavoro per lo studio dei problemi del territorio della propria Sezione;
- 3) individuare iniziative dirette ad attirare l'attenzione sui problemi del proprio territorio.

### **ART. 13** **Riunioni del Consiglio**

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso, spedito anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e inviato contestualmente per conoscenza al Presidente dell'Associazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Sezione ed è validamente costituito quando sia presente o rappresentato almeno 1/3 dei suoi componenti. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Consiglio è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi senza tener conto delle schede bianche e degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la facoltà di delega ad altro membro del Consiglio. Ciascun membro del Consiglio non può avere più di una delega.

Le votazioni vengono espresse, di norma, in forma palese. Per le nomine e per le deliberazioni relative a persone si procede necessariamente mediante scrutinio segreto.

### **ART. 14** **Delegato per la Piccola Industria**

Il Delegato per la Piccola Industria è eletto dai rappresentanti delle imprese appartenenti alla Sezione che occupino non più di quindici dipendenti, come previsto ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto sociale.

Per l'elezione del Delegato per la Piccola Industria, il Presidente della Sezione invia una lettera ai titolari delle imprese associate che occupino non più di quindici dipendenti, ove richiede la disponibilità alla candidatura. Le candidature pervenute sono portate in votazione (degli aventi diritto) in Assemblea con le modalità di cui all'art.9 del presente regolamento.

Qualora non pervengano candidature, il Presidente della Sezione propone all'Assemblea, per la votazione, il candidato Delegato per la Piccola Industria.

Il Presidente della Sezione non può presentare la propria candidatura.

### **ART. 15** **Segreteria**

Ciascuna Sezione Territoriale, nell'ambito degli uffici e della struttura dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze, dispone delle risorse umane e dei locali necessari per le funzioni di segreteria e per ogni altra funzione necessaria al raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto sociale e dall'articolo 2 del presente Regolamento.

**ART. 16**  
**Forum delle Territoriali**

Per coordinare le attività delle Sezioni Territoriali e assicurare l'unitarietà delle attività di rappresentanza nei confronti delle istituzioni locali sull'intero territorio provinciale, i Presidenti delle Sezioni stesse, o loro delegati, si possono riunire nel Forum delle Sezioni Territoriali. Il Forum è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.

**ART. 17**  
**Norma di chiusura**

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto sociale di Confindustria Firenze.

